

GENERATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

AZIONE 1.1.3. "Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione"

**Bando
"COLLABORA & INNOVA"**

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome **[COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE PARTNER CAPOFILA]**

C.F. **[CODICE FISCALE L.R. PARTNER CAPOFILA]**

in qualità di rappresentante legale (o procuratore) del Partner Capofila [DENOMINAZIONE PARTNER
CAPOFILA]

Tipologia Partner Capofila	<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Organismo di Ricerca pubblico <input type="checkbox"/> Organismo di Ricerca privato
-------------------------------	---

Sede legale

Comune	[COMUNE SEDE LEGALE PARTNER CAPOFILA]	Via	[VIA SEDE LEGALE PARTNER CAPOFILA]
	CAP [CAP SEDE LEGALE PARTNER CAPOFILA]	Prov.	[PROVINCIA SEDE LEGALE PARTNER CAPOFILA]
Codice fiscale	[C.F. PARTNER CAPOFILA]		
Partita IVA	[P.IVA PARTNER CAPOFILA]		

E

[N.B. DA REPLICARE PER OGNI PARTNER RICHIEDENTE – MIN 2 & MAX 7]

II/la sottoscritto/a

Cognome e nome	[COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE PARTNER RICHIEDENTE]
C.F.	[CODICE FISCALE L.R. PARTNER CAPOFILA]

in qualità di rappresentante legale (o procuratore) del Partner richiedente [DENOMINAZIONE PARTNER
RICHIEDENTE]

Tipologia Partner richiedente	<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Grande impresa <input type="checkbox"/> Organismo di Ricerca
----------------------------------	--

Sede legale

Comune	[COMUNE SEDE LEGALE PARTNER RICHIEDENTE]	Via	[VIA SEDE LEGALE PARTNER RICHIEDENTE]
	CAP [CAP SEDE LEGALE PARTNER RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE LEGALE PARTNER RICHIEDENTE]
Codice fiscale	[C.F. SOGGETTO RICHIEDENTE]		
Partita IVA	[P.IVA SOGGETTO RICHIEDENTE]		

in qualità di Partner del Partenariato (di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”) per la presentazione e la realizzazione del Progetto di R&S denominato **TITOLO PROGETTO DI R&S** a valere sulla misura “Collabora & Innova”

PREMESSO CHE

1. con D.G.R. n. XII/2348 del 20/05/2024 sono stati approvati gli elementi essenziali della misura Collabora & Innova nell’ambito dell’Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia (di seguito per brevità, “PR FESR” o “Programma”);
2. con D.G.R. n. XII/2794 del 22/07/2024 è stato approvato lo stanziamento delle risorse a favore della Misura Collabora & Innova attivata nell’ambito dell’Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;
3. con Decreto attuativo della suddetta DGR del Dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia è stato approvato il bando Collabora & Innova (di seguito per brevità, il “bando”);
4. ai sensi dell’articolo A.3 (“*Soggetti beneficiari*”) comma 1 del bando, possono presentare domanda di partecipazione i Partenariati composti da imprese (sia PMI che Grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito “Organismi di Ricerca” o “OdR”) pubblici e privati, ivi comprese università, istituti di ricerca e IRCCS, aggregati a mezzo del presente Accordo di Partenariato;
5. ai sensi dell’articolo A.3 (“*Soggetti beneficiari*”) comma 2 del bando, i Partenariati che presentando domanda di partecipazione devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all’Allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - b) avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) ed almeno un Organismo di Ricerca (definito come da Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.);
 - c) ciascun Partner impresa (identificato da univoco codice fiscale) può far parte di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto di R&S o come Capofila o come Partner;
 - d) ciascun Partner OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come Capofila di un unico Partenariato e può far parte come Partner di un numero massimo di 15 Partenariati (nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo di 15 Progetti di R&S).
6. ai sensi dell’articolo A.3 (“*Soggetti beneficiari*”) commi 8 e 11 del bando, all’interno del Partenariato deve vigere l’effettiva collaborazione tra i Partner per la realizzazione delle attività relative al Progetto di R&S e i Partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima del decreto di concessione dell’Agevolazione;
7. ai sensi dell’articolo C.1 (“*Presentazione delle domande*”) comma 6 del bando, l’Accordo di Partenariato deve necessariamente contenere:
 - a) l’indicazione del Partner Capofila;
 - b) i dati anagrafici di tutti i Partner;
 - c) il mandato collettivo con rappresentanza in favore del Partner Capofila;
 - d) l’indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner in relazione alla realizzazione del Progetto di R&S;

- e) la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà di diritto intellettuale, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S, fermo restando il mantenimento del requisito della collaborazione effettiva di cui all'articolo B.1.b del bando;
- f) l'obbligo a non venir meno all'Accordo stesso e agli impegni in esso contenuti;

**tutto ciò premesso e considerato,
tra le Parti si sottoscrive il seguente**

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare il proprio Partenariato ai fini della partecipazione al bando “Collabora & Innova” e disciplinare gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
 - a) validare e approvare il Progetto di R&S, di cui alla scheda tecnica di Progetto di R&S allegata alla domanda di agevolazione;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto di R&S allegato alla domanda di partecipazione al bando, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente Accordo di Partenariato e dal bando stesso;
 - c) rispettare il bando “Collabora & Innova” ed in particolare la normativa in materia dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai regolamenti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, le regole del PR FESR e la legislazione nazionale applicabile;
 - d) essere responsabile del corretto utilizzo dei fondi pubblici ricevuti per il Progetto di R&S in caso di ammissione;
 - e) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dall'Agevolazione di cui al bando e la sottoscrizione degli impegni finanziari previsti dal presente Accordo di Partenariato;
 - f) non venir meno all'Accordo stesso e agli impegni in esso contenuti.

Articolo 2 - Individuazione del Partner Capofila

1. Le Parti individuano [DENOMINAZIONE PARTNER CAPOFILA] quale Partner Capofila, il quale è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal bando per la presentazione del Progetto di R&S, nonché agli oneri di trasmissione a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando e di tutta la documentazione inerente, come indicato nel bando stesso.

Articolo 3 - Partner Capofila

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento progettuale e monitoraggio amministrativo nei confronti di Regione Lombardia, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dal bando per la presentazione del Progetto di R&S, nonché agli oneri di trasmissione a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi della domanda di partecipazione al bando e di tutta la documentazione inerente.
2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a:
 - a) compilare la domanda di partecipazione al bando sulla piattaforma Bandi e Servizi ed inviarla come specificato all'articolo C.1 (“Presentazione delle domande”) del bando per conto di tutto il Partenariato;
 - b) realizzare le attività del Progetto di R&S di propria competenza dettagliate nel presente Accordo e nella scheda tecnica di Progetto di R&S;

- c) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa a Regione Lombardia;
- d) coordinare le attività di realizzazione del Progetto di R&S, di rendicontazione e di richiesta delle tranches di erogazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
- e) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia laddove richiesto nel bando (in fase di accettazione, richiesta eventuale di anticipo, richieste di variazione, rendicontazione intermedia, rendicontazione finale e trasmissione dei dati di monitoraggio S3 e di monitoraggio annuale in caso di modifica delle tempistiche del cronoprogramma della spesa);
- f) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S;
- g) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto di R&S.

Articolo 4 - Ruolo ed impegni dei Partner

1. Ciascun Partner, ivi compreso il Partner Capofila, è responsabile della realizzazione delle attività del Progetto di R&S di propria competenza, secondo quanto dettagliato nel presente Accordo e nella scheda tecnica di Progetto di R&S allegata alla domanda di partecipazione al bando

2. Ciascun Partner inoltre s'impegna a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Partner Capofila nei tempi previsti dal bando;
- b) realizzare le attività del Progetto di R&S di propria competenza dettagliate nel presente Accordo e nella scheda tecnica di Progetto di R&S;
- c) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner Capofila, agevolando le attività di coordinamento dell'avanzamento delle attività del Progetto di R&S, di monitoraggio, di accettazione, di rendicontazione e trasmissione delle richieste delle tranches;
- d) laddove previsto e richiesto, presentare idonea garanzia fideiussoria per la quota di propria competenza i fini dell'erogazione della tranche a titolo di anticipo secondo le modalità indicate all'articolo C.4.b (*"Erogazione dell'Agevolazione"*) del bando;
- e) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto di R&S;
- f) garantire la massima integrazione e collaborazione effettiva e sinergica con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto di R&S;
- g) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Partner beneficiari dell'Agevolazione stabiliti nell'articolo D.1 (*"Obblighi dei Soggetti beneficiari"*) del bando.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto di R&S, nonché gli obblighi posti a carico dei Partner beneficiari dal bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Articolo 6 – Cooperazione con terzi

1. In caso di cooperazione con terzi nell'ambito del Progetto di R&S, ogni Partner interessato rimane l'unico responsabile nei confronti degli altri Partner per quanto riguarda il rispetto dei propri obblighi stabiliti nel presente Accordo di Partenariato. Le Parti si informano reciprocamente sulla portata di tali contratti e sui nomi delle parti contraenti.

2. Nessun Partner avrà il diritto di trasferire a terzi i propri diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo senza il previo consenso degli altri Partner. In caso di variazioni del Partenariato, da attuarsi conformemente a quanto disciplinato dal bando, il Partner trasferente è obbligato a cedere tutti i diritti, gli obblighi e tutti i documenti utili alla realizzazione delle attività del Progetto di R&S a ciascun successore legale.

Articolo 7 – Ispezioni e controlli

1. Tutte le spese dei Progetti di R&S finanziati dal PR FESR devono essere verificate da Regione Lombardia, seguendo le regole stabilite nel relativo sistema di controllo.
2. Per quanto riguarda gli audit che potranno essere effettuati in aggiunta ai controlli (da parte degli organismi di audit che operano per conto dell'Unione Europea, del Programma o della Regione Lombardia), le Parti dovranno:
 - a) tenere a disposizione in modo sicuro e ordinato tutti i file, i documenti e i dati relativi al Progetto di R&S, fino a 10 anni dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando;
 - b) adottare tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi audit, notificato dall'autorità debitamente autorizzata, possa essere effettuato senza difficoltà,
 - c) fornire a tali autorità tutte le informazioni richieste sul Progetto di R&S e consentire loro l'accesso alle sedi, ai libri contabili, ai documenti giustificativi e a tutta l'altra documentazione e/o strumentazione (comprese attrezzature, prototipi, ecc.) relativa al Progetto medesimo.
3. Restano applicabili le norme nazionali in materia di controlli e conservazione di dati e registrazioni, vincolanti per le Parti, a condizione che comportino obblighi più stringenti.
4. Le disposizioni sopra riportate restano applicabili al Partner che rinuncia o viene escluso dal Progetto di R&S successivamente all'ammissione, qualora gli sia riconosciuta parte dell'Agevolazione.

Articolo 8 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Partenariato ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le Parti e resta valido ed avrà effetto, oltre la data di conclusione del Progetto di R&S, accertata dal Partner Capofila congiuntamente a Regione Lombardia, secondo quanto previsto all'articolo B.2.b (*"Durata dei Progetti"*) del bando, sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con Regione Lombardia tali da rendere applicabile il presente atto.
2. Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto di R&S non risulti ammesso ad Agevolazione da parte di Regione Lombardia.

Articolo 9 - Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, prodotti e/o risultati sviluppati congiuntamente nel corso del Progetto di R&S apparterranno alle Parti, che disciplinano il regime di proprietà di diritto intellettuale, di utilizzo e di diffusione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo nei termini seguenti:

campo descrittivo

campo descrittivo

2. La Parti svolgeranno tutte le attività di informazione e comunicazione in conformità con i pertinenti regolamenti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e con le regole stabilite dal Programma, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati nel presente Accordo.

Articolo 10 – Variazioni del Progetto di R&S e del Partenariato

1. Le Parti prendono atto delle regole stabilite dal bando per quanto riguarda le variazioni al Progetto di R&S disciplinate in dettaglio all'articolo D.3 (*"Variazioni e proroghe dei termini"*) del bando e nelle Linee Guida di attuazione. I Partner dovranno informare il Partner Capofila senza indugio di qualsiasi deviazione dal Progetto di R&S come stabilito nella scheda tecnica di Progetto di R&S approvata, in modo che il Partner Capofila sia nella posizione di monitorare adeguatamente l'implementazione del Progetto medesimo e di adottare tutte le misure necessarie al momento opportuno.

2. Le Parti sono consapevoli che Regione Lombardia emana provvedimento di decadenza del Partenariato dall'Agevolazione qualora vengano meno i requisiti minimi previsti per il Partenariato dal bando e in caso di variazioni che non rispettino i requisiti soggettivi del bando stesso. Le Parti sono anche consapevoli che le variazioni del Partenariato sono possibili esclusivamente nel rispetto delle specifiche disposizioni del bando, previa autorizzazione di Regione Lombardia, e che potrebbero comportare difficoltà nella gestione del Progetto di R&S tali da comprometterne gli esiti. Pertanto, le Parti si impegnano sin d'ora a non ritirarsi dal Progetto di R&S a meno che non vi siano cause di forza maggiore inevitabili e imprevedute.

3. Nel caso in cui un Partner si ritiri dal Progetto di R&S, ne venga escluso, diventi insolvente o chiuda a causa di fallimento o decisione dei suoi proprietari, i restanti Partner intraprenderanno tutte le misure possibili per trovare una soluzione rapida ed efficiente per garantire l'ulteriore corretta attuazione del Progetto stesso senza alcun ritardo. Di conseguenza, le Parti si assicureranno che il contributo alle attività del Progetto di R&S del Partner che si ritira venga assunto da uno o più dei restanti Partner oppure da uno o più nuovi Partner integrati ulteriormente nel Partenariato nel rispetto delle previsioni del bando e delle Linee Guida di attuazione.

Articolo 11 – Dati del Progetto di R&S

1. La Parti concordano che Regione Lombardia ha il diritto di utilizzare i dati contenuti nella scheda tecnica di Progetto di R&S allegata alla domanda di Agevolazione e che ha altresì il diritto di trasmettere questi dati agli organi e ai rappresentanti autorizzati dei seguenti organismi e autorità: organismi di controllo, nonché organismi e autorità coinvolti negli audit svolti per il Programma, Commissione Europea, organismi di controllo dell'Unione Europea, dello Stato nazionale e di Regione Lombardia. I dati verranno archiviati solo finché dura il periodo di conservazione dei documenti del Progetto di R&S.

2. Inoltre, la Parti accettano che i loro nomi e indirizzi, le loro attività nel Progetto e l'importo dei fondi FESR, FSC e del cofinanziamento nazionale ricevuti per il Progetto di R&S possano essere utilizzati dalla Regione Lombardia nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione relative al Programma.

Articolo 12 – Riservatezza

1. Salvo gli obblighi previsti dal bando e gli obblighi di legge, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

2. Tutte le informazioni, in qualunque forma o modalità di comunicazione, diffuse da uno dei Partner a qualsiasi altro Partner in relazione al Progetto di R&S durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione sono informazioni riservate.

Articolo 13 – Pubblicazioni

Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di R&S di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano risultati o informazioni riservate inerenti attività svolte da parte di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le

Parti, di cui ai precedenti articoli 11 e 12. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti.

Articolo 14 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le Parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

Articolo 15 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia a quanto stabilito dal bando e dagli atti ad esso conseguenti.

[DATA DI GENERAZIONE DEL MODULO]

[NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (O
PROCURATORE) DEL PARTNER CAPOFILA E DI OGNI PARTNER]

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante (o
procuratore) del Partner Capofila e di ogni Partner facente parte del
Partenariato